

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione e la riscossione delle entrate comunali, ai sensi dell'art. 52 decreto legislativo 12.12.1997 n° 446 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Gestione delle entrate

1. Le entrate comunali sono gestite direttamente dal Comune, con facoltà di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate, senza oneri aggiuntivi per il contribuente. Al riguardo si applicano le previsioni di cui all'art. 52 comm a5 lettere a) e c) decreto legislativo 15.12.1997 n° 446.

Art. 3

Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

1. La gestione dei tributi comunali è affidata al dirigente del Settore competente ovvero all/ai funzionario/i dallo stesso delegato/i.

Art. 4

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie.

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le entrate non tributarie i responsabili degli uffici ai quali rispettivamente tali entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o di altro provvedimento amministrativo.

Art. 5

Visto di esecutività sui ruoli

1. Il visto di esecutività sui ruoli di riscossione viene apposto dal dirigente del Settore competente alla gestione dell'entrata di cui si tratta ovvero dall/i funzionario/i delegato/i.

Art. 6

Notificazione degli avvisi di pagamento

1. Se non diversamente disposto da norme di legge, la notificazione degli avvisi ai destinatari avviene a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno oppure mediante il servizio comunale di notificazione.

Art. 7

Contenzioso tributario

1. Spetta al dirigente del Settore competente costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario avanti le Commissioni tributarie, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, ricercare l'accordo nelle apposite sedi conciliative, proporre appello. A tale scopo il Dirigente può delegare un funzionario o altro

dipendente a rappresentarlo nel procedimento.

2. Ove ritenuto necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti e soggetti esterni all'ente.

3. In caso di condanna del Comune al pagamento delle spese del giudizio, esse rimarranno a carico dell'ente stesso, salvo i casi di dolo o colpa grave.

Art. 8 Autotutela

Il responsabile a cui compete la gestione del tributo o dell'entrata, deve procedere all'annullamento o alla revisione, anche parziale, dei propri atti qualora ne ravvisi l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto. Il provvedimento di annullamento revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato nelle forme previste dall'art. 6. Nell'esercizio di tale potere di autotutela si deve in particolare valutare la presenza di vizi di legittimità, il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione in caso di instaurazione del contenzioso, nonché il costo della difesa e quello della eventuale condanna al pagamento delle spese processuali. L'istituto dell'autotutela deve applicarsi anche qualora sia decorso il termine per l'impugnazione del provvedimento da parte dell'interessato e anche quando sia intervenuta sentenza passata in giudicato che abbia respinto il ricorso per motivi formali. L'annullamento dell'atto viziato comporta l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente riscosse, ivi comprese le spese di notifica, con la corresponsione degli interessi, se dovuti, nella misura legale ovvero nella diversa misura prevista da specifiche disposizioni legislative. Non si fa luogo alla corresponsione di interessi nei casi di cui al comma 4.

Art. 9 Importo minimo per i versamenti ed i rimborsi

Salvo che non sia diversamente previsto da norme di legge, in materia tributaria i contribuenti non sono tenuti ad effettuare il pagamento di somme di importo inferiore a lire ventimila. Ove si tratti di entrate diverse da quelle tributarie, non si è tenuti ad effettuare il pagamento di somme di importo inferiore a lire cinquemila. Ugualmente il Comune non effettua rimborsi di importi analoghi né procede all'accertamento e riscossione coattiva. L'esonero dal pagamento non comporta anche l'esonero dalla presentazione della dichiarazione o denuncia, qualora essa sia prevista da disposizioni di legge.

1. Al riguardo si deve fare riferimento all'ammontare del singolo versamento, eventualmente comprensivo di sanzioni ed interessi, fermo restando che quando l'importo da versare supera tale limite esso deve essere pagato per intero. Parimenti, nei casi di pagamenti rateizzati, il versamento a saldo deve essere effettuato per l'intero importo, anche se una o più rate non sono state pagate in quanto non si era raggiunto detto limite.

Art. 10 Recuperi di superfici imponibili ed errore scusabile

Nei casi in cui l'applicazione del tributo è basata sulla misurazione di una superficie imponibile, non si procede alla irrogazione delle sanzioni qualora la maggiore superficie accertata consegua ad un errore scusabile del contribuente, con ciò intendendosi il caso in cui detta maggiore superficie non sia comunque superiore al dieci per cento della superficie complessiva imponibile, con il limite massimo di quindici metri quadrati. Quando la verifica delle superfici soggette alla tassa per lo smaltimento solidi urbani corregge precedenti errori di accertamento autonomamente effettuati dall'Amministrazione comunale, essa produce la sola iscrizione a ruolo della tassa sulla superficie accertata senza altri oneri o soprattasse, così come previsto dall'art. 24 comma 38 della legge 27.12.1997 n° 49. Si fa eccezione al criterio di cui al primo comma nei casi in cui la tassazione opera in base a classi di superficie, quando la maggiore superficie accertata, per rientrando nel limite suddetto, comporta il passaggio ad una classe di

superficie superiore.

Art. 11
Rinvio ed entrata in vigore

1. Per la disciplina delle singole entrate si rinvia agli appositi regolamenti comunali ed alle norme di legge vigenti in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.